



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001908 del 21 luglio 2015

### **Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/451 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 190/DDA/MCA)**

Con istanza DDA/451, pervenuta in data 20/07/2015 (prot. n. DDA/0001902), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Reti Televisive Italiane Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 12 squadre relativamente alla stagione 2014/2015 e di 8 squadre per la stagione 2015/2016, delle partite del torneo internazionale "International Champions Cup" e degli incontri amichevoli delle squadre Milan e Inter nei mesi di luglio e agosto, la messa a disposizione, sul sito internet Calcion.md, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli eventi in questione. Il soggetto istante ha documentato che attraverso i seguenti *link* sono rese disponibili in via sistematica le partite disputate nelle diverse giornate di campionato di calcio di serie A, dell'International Champions Cup e delle amichevoli di Milan e Inter, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- <http://calcion.md/banner1.htm>  
Chievo Verona-Hellas Verona; Palermo-Atalanta; Parma-Napoli; Lazio-Inter;
- <http://calcion.md/live100.htm>  
Chievo Verona-Hellas Verona; Palermo Atalanta; Parma-Napoli; Lazio-Inter;
- <http://www.calcion.md/live4.htm>  
Palermo-Atalanta; Parma-Napoli; Lazio-Inter; Genoa-Torino; Chievo Verona-Hellas Verona;
- <http://calcion.md/live1.htm>  
Palermo-Atalanta; Parma- Napoli; Lazio-Inter; Chievo Verona- Hellas Verona;
- <http://calcion.md/live15.htm>  
Parma-Napoli; Lazio-Inter; Genoa-Torino;
- <http://calcion.md>  
Lazio-Inter; Real Madrid-Roma;
- <http://calcion.md/live23.htm>  
Lazio-Inter; Genoa-Torino;
- <http://calcion.md/live28.htm>  
Genoa-Torino;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

- <http://calcion.md/live30.htm>  
Real Madrid-Roma;
- <http://calcion.md/banner30c.htm>  
Real Madrid-Roma; Milan-Roma;
- <http://www.calcion.md/banner3.htm>  
Milan-Lione;

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultano stati messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, e messi a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite afferenti all'International Champions Cup e alle amichevoli di Inter e Milan nei mesi di luglio e agosto di cui il soggetto istante detiene i diritti in esclusiva, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate in cui si disputano gli incontri, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante banner che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara e ai diritti del torneo International Champions Cup articolato in 14 giornate di gara e a tutti gli incontri amichevoli di Inter e Milan nei mesi di luglio e agosto. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- Il nome a dominio del sito internet oggetto dell'istanza risulta verosimilmente registrato per conto di una persona fisica Emanuele Calaio. Il contatto disponibile del sito risulta essere verosimilmente [calcionvive@live.it](mailto:calcionvive@live.it);
- I servizi di hosting e i server impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com);

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi agli incontri dell'International Champions Cup e delle amichevoli di Inter e Milan. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/451**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza **DDA/451**, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **05 agosto 2015**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore